

CASSAZIONE PENALE - SEZ. III - SENTENZA DEL 3 APRILE 2019 N. 14597: il termine per la convalida del sequestro preventivo d'urgenza ordinato dal P.M. o disposto dalla polizia giudiziaria non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice delle indagini preliminari.

«...in materia di sequestro preventivo d'urgenza ordinato dal P.M. o disposto dalla polizia giudiziaria, l'inosservanza dei termini di quarantotto ore di cui all'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale, e dal mancato rispetto del termine non consegue l'automatica inefficacia del sequestro ben potendo il giudice disporre autonomamente il sequestro con efficacia "ex nunc". Il termine per la convalida, infatti, non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice, in quanto non è possibile ritenere che l'esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del P.M.»

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -
Emanuela Gai - Relatore -
Alessio Scarcella
Gianni Filippo Reynaud
Alessandro M. Andronio

Sent. n. 332
CC - 14/02/2019
R.G.N. 44184/2018

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████, nato a Messina il 30/01/1974

avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Messina in data 22/10/2018;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal presidente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito per l'indagato l'avv. I. Lo Coco in sost. avv. C. Torre Barbera che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. ██████████ ricorre per l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 22/10/2018, con la quale il Tribunale del riesame di Messina ha respinto l'istanza di riesame e, per l'effetto, ha confermato il decreto di sequestro preventivo dell'autocarro Iveco ██████████ nell'ambito di indagini svolte nei confronti del predetto per il reato di cui all'art. 256 d.lgs n. 152 del 2006, per avere effettuato il trasporto senza autorizzazione di materiale costituito da rifiuti





derivanti da opere di demolizione prodotti dalla società Ecol 2000 srl. Accertato il 20/09/2018.

2. A sostegno del ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deduce tre motivi di ricorso.

- Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'inosservanza dei termini di efficacia di cui all'art. 321 commi 3 *bis* e 3 *ter* cod.proc.pen. Mancato rispetto dei termini di efficacia trattandosi di decreto di sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla p.g. e convalidato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina che ha disposto il sequestro preventivo in data 24/09/2018.

- Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. stante l'omessa pronuncia del Tribunale sul motivo di ricorso con cui si denunciava il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 321 commi 3 *bis* e 3 *ter* cod.proc.pen.

- Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen., motivazione apparente dei presupposti con mero richiamo a quanto indicato dal P.M.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il gravame è manifestamente infondato.

5. Manifestamente infondati sono il primo e secondo motivo di ricorso con cui si denuncia l'inefficacia del provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, in data 24 settembre 2018, in esito a convalida del decreto di sequestro disposto in via d'urgenza dalla p.g. ai sensi degli artt. 321 commi 3 *bis* e 3 *ter* cod.proc.pen.

Dagli atti a cui questa Corte ha accesso, in presenza di una deduzione di violazione di legge processuale, risulta che la polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro preventivo d'urgenza dell'autocarro, in data 20 settembre 2018 ore 9,30, che il Pubblico Ministero aveva richiesto la convalida e l'emissione del decreto di sequestro preventivo in data 22 settembre 2018 ore 13,25, che il G.I.P. aveva convalidato il sequestro ed emesso il decreto di sequestro preventivo in data 24 settembre 2018, notificato alla parte il 28 settembre 2018.

Il ricorrente censura il mancato rispetto del termine di cui all'art. 321 comma 3 *bis* cod.proc.pen. sotto il profilo dell'osservanza della tempestività del termine per la richiesta di convalida del sequestro operato in via d'urgenza dalla p.g. e della conseguente inefficacia del decreto di sequestro preventivo del G.I.P. ex art. 321 comma 3 *ter* cod.proc.pen.

La censura appare manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di sequestro preventivo d'urgenza ordinato dal P.M. o disposto dalla polizia giudiziaria, l'inosservanza dei termini di quarantotto ore di cui all'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale, e dal mancato rispetto del termine non consegue l'automatica inefficacia del sequestro ben potendo il giudice disporre autonomamente il sequestro con efficacia "ex nunc". Il termine per la convalida, infatti, non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice, in quanto non è possibile ritenere che l'esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del P.M. (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243249 - 01; Sez. 3, n. 42898 del 28/09/2004, De Simone, Rv. 229895 - 01).

Consegue che, nel caso in esame, il giudice ha emesso il decreto di sequestro preventivo dell'autocarro con provvedimento reso in data 24 settembre 2018, tale provvedimento è efficace perché emesso nei termini di dieci giorni dalla ricezione della richiesta non essendo previsto, a pena di inefficacia, l'ulteriore rispetto del termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida del Pubblico Ministero. Il provvedimento con il quale il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo dell'autocarro, emesso in data 24 settembre 2018, è efficace.

6. Il terzo motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all'omessa motivazione del provvedimento dei presupposti applicativi della misura è, parimenti, manifestamente infondato.

Rammentato che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge e nella cui nozione rientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093), nel caso in esame il provvedimento impugnato è assistito da motivazione che non appare né assente né apparente.

Il Tribunale di Messina ha dato atto che si procede per la violazione dell'art. 256 del d.lgs n. 152 del 2006, in relazione al trasporto di rifiuti provenienti da terzi (attività di demolizione della società Ecol 2000 srl), che in esito a controllo da parte della Guardia di Finanza, il ricorrente era stato sorpreso trasportare i siffatti rifiuti

senza essere autorizzato al trasporto, che trattasi di bene soggetto a confisca obbligatoria (Sez. 3, n. 43945 del 25/06/2013, Liccardi, Rv. 257418 – 01).


La motivazione non è solo presente, ma è anche congrua, puntuale e corretta in diritto.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 14/02/2019

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai



Il Presidente
Vito Di Nicola

